

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 18-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE PREIONI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**BRUNO FERRARI**

**per i reati di cui agli articoli 216, primo comma, n. 1 e 2; 219, primo e secondo comma, n. 1; 223, primo e secondo comma, n. 1; 217, primo comma, n. 4; 224, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2621, n. 1; 2630, primo comma, n. 2; 2358 del codice civile, nonchè agli articoli 110 e 81, capoverso, del codice penale (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, violazione di obblighi incombenti agli amministratori, operazioni vietate sulle proprie azioni)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTELLI)**

**il 15 luglio 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1992**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 27 maggio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ferrari, per i reati di cui agli articoli 216, primo comma, n. 1 e 2; 219, primo e secondo comma, n. 1; 223, primo e secondo comma, n. 1; 217, primo comma, n. 4; 224, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2621, n. 1; 2630, primo comma, n. 2; 2358 del codice civile, nonché agli articoli 110 e 81, capoverso, del codice penale (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, violazione di obblighi incombenti agli amministratori, operazioni vietate sulle proprie azioni).

In data 15 luglio 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 27 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 27, 28 ottobre e 4 novembre 1992.

Il senatore Ferrari è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 ottobre 1992, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

Fondamento dell'indagine è rappresentato dalle relazioni del curatore fallimentare delle società «Flying Leasing S.p.A.», «Financial Life S.p.A.» e «Star Factoring S.p.A.» - dichiarate fallite dal Tribunale di Brescia rispettivamente il 4 maggio 1991, il 9 maggio 1991 e il 15 luglio 1991 - che danno conto degli estesi accertamenti compiuti dalla curatela sui fatti gestionali ed amministrativi e sulle cause dei fallimenti; ad esse si aggiungono gli esiti di alcuni accertamenti di polizia giudiziaria disposti dalla Procura di Brescia.

Le fattispecie penali ipotizzabili fanno riferimento a fatti di distrazione di beni mediante occultamento nei confronti del curatore di partecipazioni in altre società, indebiti prelievi di somme di denaro, sottrazioni di beni materiali, finanziamenti indebitamente erogati anche al fine di consentire a terzi l'acquisto di azioni delle stesse società poi fallite; a fatti di tenuta delle scritture contabili, in modo da impedire al curatore la ricostruzione degli effettivi movimenti finanziari delle società; a fatti di falsità nei bilanci delle società mediante sopravvalutazione di partecipazioni, di quote di ammortamento di beni concessi in locazione, di crediti e inserimenti di poste attive inesistenti; a fatti di ritardata richiesta di fallimento da parte degli stessi organi societari.

Per tutti questi fatti penalmente rilevanti, il magistrato ritiene che potrebbero sussistere elementi di corresponsabilità a carico del senatore Bruno Ferrari, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione delle società «Flying Leasing S.p.A.» e «Star Factoring S.p.A.» e presidente del Consiglio di Amministrazione, per un certo periodo, della società «Flying Leasing S.p.A.». In particolare, per quanto riguarda le irregolarità nei bilanci della «Flying Leasing S.p.A.» relativamente agli anni 1987 e 1988 e nei bilanci della «Star Factoring S.p.A.» relativamente agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, il senatore Ferrari era membro del consiglio di amministrazione delle due società e quindi aveva il dovere di controllare, rilevare ed impedire il perpetuarsi di tali situazioni di illiceità.

Si fa notare che, come si evince dalla stessa domanda di autorizzazione a procedere, il magistrato sta procedendo anche nei confronti degli altri amministratori societari coinvolti, per cui - trattandosi di un'accusa non manifestamente infondata - l'approfondimento giudiziario non deve

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere escluso nei confronti del senatore Ferrari, in ragione esclusiva della carica parlamentare rivestita.

In ordine alla tenuta della contabilità della società «Flying Leasing» il senatore Ferrari nel periodo fra il 3 luglio e il 18 dicembre 1989, era presidente del consiglio di amministrazione e quindi responsabile della correttezza della tenuta delle scritture contabili.

Quanto infine alle distrazioni di disponibilità finanziarie connesse agli acquisti delle partecipazioni di «FintBrescia Holding» e «Star Factoring» da parte della «Flying Leasing» il senatore Ferrari ha partecipato come consigliere di amministrazione alle relative delibere. Il contesto e le circostanze delle due operazioni - tenuto conto dei collegamenti esistenti fra la «Flying Leasing» e le due società le cui azioni venivano trattate - rendono impossibile, sempre secondo il magistrato, l'ignoranza, per chi si trovasse nella posizione del senatore Ferrari, delle effettive condizioni delle società partecipate e quindi dell'esiguo valore dei pacchetti azionari acquistati, con conseguente distrazione delle somme versate in pagamento.

Il magistrato evidenzia, infine, la necessità di un approfondimento dell'indagine al fine di accertare inequivocabilmente i dati contabili che di talune delle fattispecie ipotizzate costituiscono il fondamento. Ritiene che tale accertamento, richiedendo l'espletamento di un esame tecnico contabile particolarmente ampio e perciò non rinviabile al dibattimento, debba svolgersi con le forme dell'incidente probatorio. Dovendosi escludere il pericolo nel ritardo

dell'atto, tale incidente probatorio non potrà svolgersi in mancanza della condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere.

Il senatore Ferrari, ascoltato dalla Giunta, ha affermato che si è sviluppata una vera e propria persecuzione nei suoi confronti in relazione alle vicende della società «Flying Leasing». Ha inoltre dichiarato di non avere competenza specifica nel settore finanziario e di aver rivestito la carica di Presidente di tale società onde consentire di superare una spaccatura nell'assetto societario. Ha fatto infine notare come una eventuale consulenza contabile possa essere disposta dal pubblico ministero anche in mancanza dell'autorizzazione a procedere.

La maggioranza della Giunta invece ritiene che il fatto accertato è di indubbia rilevanza e che il magistrato deve disporre ulteriori indagini sotto forma di incidente probatorio, indagini che non possono non riguardare tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre, trattandosi di reati societari, ben lontani da una connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, la Giunta ha ritenuto che non emergano elementi oggettivi per sostenere che il magistrato abbia un interesse politico a perseguire indebitamente il senatore Ferrari. A ciò va aggiunta la circostanza che solitamente in tutte le vicende di fallimento il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio.

Per questi motivi, la Giunta a maggioranza ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PREIONI, *relatore*